

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485253 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5068

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55 (L. 3.000). "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 (L. 280.000) - Parte I: E. 61,97 (L. 120.000) - Parte II: E. 54,23 (L. 105.000) - Parte III: E. 36,15 (L. 70.000) - Parte IV: E. 25,82 (L. 50.000) - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 (L. 250) per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti:** diritto fisso di intestazione E. 2,58 (L. 5.000) - Testo E. 1,03 (L. 2.000) per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2002 N. 1/REG

Regolamento regionale recante: "Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale". pag. 50

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 28 gennaio 2002 n. 17.

pag. 54

**ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA 17.10.2001
N. 87/2002**

**Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento
civile vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e n.q. e U.S.L. 1
Imperiese ed altri.**

pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2002

N. 1/REG

Regolamento Regionale recante: "Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 15.2.2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Pianificazione e programmazione delle risorse umane)

1. L'atto di programmazione del fabbisogno triennale di personale di cui all'articolo 2 della L.R. 25 marzo 1996 n. 15 "Norme sull'assunzione agli impieghi regionali" costituisce l'atto propedeutico autorizzatorio per l'avvio delle procedure di assunzione e di progressione verticale dallo stesso previste.
2. Il Direttore Generale competente in materia di personale con propria determinazione approva il piano annuale del personale.
3. Il piano annuale del personale è la programmazione di dettaglio, relativa al primo anno di vigenza, dell'atto di cui al comma 1 e comprende:
 - a) le dotazioni organiche previste nell'anno, delle direzioni centrali/dipartimenti distinte per categoria e profilo professionale;
 - b) l'elenco dei posti che si intendono ricoprire attraverso modalità che determinano nuovi oneri per l'Amministrazione, incluse le progressioni verticali. Esso indica anche le modalità di reclutamento e l'eventuale

individuazione del nominativo qualora sia esercitata la facoltà prevista dall'articolo 5.

4. Il piano annuale del personale può prevedere il piano di mobilità interdirezionale/interdipartimentale che indica l'elenco numerico e/o nominativo del personale da assegnare ad una direzione centrale/dipartimento diversa da quella di provenienza.

Articolo 2

(Titoli di studio per l'assunzione agli impieghi regionali)

1. I titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno agli impieghi regionali sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 3

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato di personale da assegnare alle strutture regionali avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i profili professionali di categoria A, B e C mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento con le modalità previste dalla vigente normativa;
 - b) per i profili professionali di categoria D mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione Regionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale. Nel caso di inesistenza o di esaurimento di tali graduatorie sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed esami.
2. Per la categoria D le selezioni pubbliche possono essere articolate in distinte valutazioni relative a:
 - a) titoli di studio e specializzazione conseguiti;
 - b) esperienze di lavoro adeguatamente documentate;

- c) prove scritte consistenti nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato;
- d) prova orale o colloquio tendente ad accertare la idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione.
3. Per le assunzioni a tempo determinato di personale di categoria D:
- a) le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15;
- b) le graduatorie approvate in seguito all'espletamento delle selezioni pubbliche semplificate per l'assunzione a tempo determinato hanno validità triennale;
- c) le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
4. Per tutte le categorie può essere previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. Per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.
6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le 100 unità, l'ente può procedere a forme di preselezione sulla base della valutazione dei soli titoli espressamente indicati dal bando.
7. Per le assunzioni di personale per i profili di categoria A, B e C si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che sia stato ritenuto idoneo in precedente prova selettiva per la stessa categoria e profilo, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato pri-

ma della scadenza prevista a seguito di risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

8. Nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco di avviamento.
9. I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro ed all'astensione obbligatoria per maternità o che prestino servizio militare hanno titolo a permanere in graduatoria o nell'elenco di avviamento e ad essere richiamati al termine del predetto periodo.
10. È fatta salva la possibilità di posticipare la data di assunzione, comunque non oltre i quindici giorni successivi, a coloro i quali, esibendo adeguata documentazione dimostrino di essere alle dipendenze di altro Ente o Società e qualora siano soggetti all'obbligo di preavviso ovvero a coloro i quali a causa di temporanea indisposizione siano impossibilitati ad assumere servizio.

Articolo 4

(Fornitura di lavoro temporaneo)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi della fornitura di lavoro temporaneo entro i limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti, nonché nell'ambito delle previsioni contenute negli atti di programmazione del fabbisogno di personale al fine di sopperire ad esigenze di carattere provvisorio.
2. L'individuazione dell'impresa fornitrice avviene in conformità alla normativa vigente in materia di acquisizione di servizi.

Articolo 5

(Assunzione di disabili mediante convenzione)

1. La convenzione finalizzata all'assunzione di disabili, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", oltre a quanto previsto dal-

la vigente normativa, deve contenere per ciascun posto da ricoprire il profilo professionale nell'ambito della categoria nonché i corrispondenti requisiti previsti dalla tabella A che devono essere posseduti da coloro che sono avviati da parte dell'ufficio competente.

2. Sulla base dei nominativi trasmessi viene effettuata apposita selezione, secondo criteri di attinenza alle modalità selettive per l'accesso agli impieghi a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale. In relazione all'esito della selezione i lavoratori sono avviati al tirocinio o assunti con contratto di lavoro a termine in numero pari ai posti da coprire.
3. Qualora gli atti di programmazione del fabbisogno del personale prevedano la copertura a tempo indeterminato del posto oggetto della convenzione, il lavoratore interessato può essere assunto dopo la scadenza del contratto a termine o la conclusione del tirocinio, nel profilo professionale per il quale ha svolto l'attività.
4. L'assunzione a tempo indeterminato avviene previa valutazione positiva dell'attività lavorativa o del percorso formativo svolto, espressa dal direttore generale della direzione centrale o del dipartimento di assegnazione, sentito il dirigente al quale è assegnato il lavoratore.
5. In caso di assunzione a tempo indeterminato il lavoratore è inquadrato nella categoria corrispondente a quella di avvio al tirocinio o di assunzione a tempo determinato ed al rispettivo parametro retributivo iniziale.

Articolo 6

(Progressione verticale del personale regionale)

1. La progressione verticale è riservata ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La percentuale di posti da riservare alla progressione verticale è determinata per ciascuna categoria e profilo professionale dal piano annuale del personale.
3. Sono ammessi a partecipare alla progressione

verticale i dipendenti dell'Amministrazione regionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore;
- b) per la progressione alla categoria D, attribuzione di un profilo professionale corrispondente a quello del posto da ricoprire. La corrispondenza tra i profili è determinata dal dirigente della competente struttura del personale;
- c) anzianità di effettivo servizio a tempo indeterminato in Regione di almeno due anni nella categoria;
- d) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ai sensi delle vigenti disposizioni oppure titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno a condizione che sia stato reso un ulteriore effettivo servizio a tempo indeterminato di cinque anni presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". I titoli di studio, le specializzazioni e l'eventuale iscrizione ad albi professionali, ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a progressioni verticali quando gli stessi requisiti siano richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.

4. La tabella B allegata al presente regolamento prevede, relativamente a ciascuna progressione verticale, i titoli valutabili e le prove d'esame.
5. Ai fini dell'espletamento delle procedure selettive di cui al presente articolo l'Amministrazione può avvalersi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

Articolo 7

(Assunzione di dirigenti a tempo determinato)

1. L'assunzione di dirigenti a tempo determinato è disposta dalla Giunta Regionale:

- a) per l'assegnazione alle strutture della Giunta su proposta del Segretario Generale della Giunta stessa d'intesa con il Direttore Generale preposto alla Direzione Centrale competente in materia di personale;
- b) per l'assegnazione alle strutture del Consiglio regionale su richiesta dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario Generale del Consiglio stesso d'intesa con il Direttore Generale del Dipartimento del Consiglio.

2. L'individuazione del dirigente avviene con scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire.

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 21.3.2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Franco Orsi

Tabella A - Requisiti di accesso dall'esterno agli impieghi regionali

Categoria A

Licenza di scuola dell'obbligo

Categoria B

Licenza di scuola dell'obbligo; può altresì, richiedersi il possesso di determinate specializzazioni e/o patenti

Categoria C

Diploma di maturità

Categoria D posizione D1

Diploma di laurea breve ovvero diploma di laurea

Categoria D posizione D3

Diploma di laurea breve + esperienza pluriennale, o specializzazione professionale o abilitazione professionale

ovvero

Diploma di laurea + esperienza pluriennale, o specializzazione professionale o abilitazione professionale

Tabella B Titoli valutabili e prove d'esame per le procedure di progressione verticale con validità per l'anno 2002

Progressione verticale A - B

Titoli valutabili

Prove d'esame

Esiti processi di valutazione annuale

Una prova fondata sull'accertamento delle capacità pratiche legate allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire che può consistere in:

Anzianità di servizio (per il periodo eccedente rispetto a quello che costituisce requisito di ammissione)

una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predefiniti di quesiti a risposta multipla oppure a risposta sintetica integrata o sostituita da un colloquio.

Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione

Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione

Progressione verticale B - C

Titoli valutabili	Prove d'esame
Esiti processi di valutazione annuale	Una prova fondata sull'accertamento delle capacità legate allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire che può consistere in:
Anzianità di servizio (per il periodo eccedente rispetto a quello che costituisce requisito di ammissione)	una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predefiniti di quesiti a risposta multipla oppure a risposta sintetica integrata o sostituita da un colloquio.
Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione	
Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione	

Progressione verticale C - D1

Titoli valutabili	Prove d'esame
Esiti processi di valutazione annuale	Due prove finalizzate ad accertare il livello di professionalità di ciascun candidato rispetto al profilo selezionato che possono consistere in:
Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione	
Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione	una prova scritta ed un colloquio oppure una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predefiniti di quesiti a risposta multipla, oppure a risposta sintetica, ed un colloquio.

composta dai signori:

- Cesare Ruperto Presidente
- Massimo Vari Giudice
- Riccardo Chieppa Giudice
- Gustavo Zagrebelsky Giudice
- Valerio Onida Giudice
- Carlo Mezzanotte Giudice
- Fernanda Contri Giudice
- Guido Neppi Modona Giudice
- Piero Alberto Capotosti Giudice
- Annibale Marini Giudice
- Franco Bile Giudice
- Giovanni Mari Flick Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria, riapprovata il 1^o marzo 2000, concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2000, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della Regione Toscana;

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 28 gennaio 2002 n. 17.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge approvato dal Consiglio regionale della Liguria in data 1^o marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

La disposizione dell'art. 1 prevede, per le tasse sulle concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o di un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento portate a formale conoscenza dell'autore o dei soggetti obbligati.

Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della competenza regionale in materia tributaria, è dell'avviso che la norma all'esame si ponga in contrasto con la disciplina del "ravvedimento" racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

È oggetto di censura anche l'art. 2, il quale prevede la inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996, qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

Secondo il ricorrente, l'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 non consentirebbe al legislatore regionale - al quale è rimessa solo la potestà di "stabilire le modalità di versamento" (comma 30 art. cit.) - di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni correlate al ritardato o insufficiente pagamento.

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo "il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato"; conclusioni ribadite nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza.

2.1. Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".

Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà tributaria regionale ha carattere meramente attuativo, il ricorrente denuncia l'art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, la sanzione, sempreché il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di legge, è pari al 5% del tributo stesso.

Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe l'art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli effetti del ravvedimento.

La medesima disposizione, disattendendo l'art. 3 della Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole discriminazione tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che esse siano state commesse prima o dopo il 1^o aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Il ricorrente censura, in relazione agli artt. 3 e 119 della Costituzione, anche la disposizione contenuta nel comma 2 del menzionato art. 3, riguardante le sanzioni da applicare per le ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva ovvero di abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.

2.2. Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione di quest'ultima

disposizione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.

2.3. Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale censurata sia dichiarata "inammissibile e infondata".

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la stessa Regione sostiene che l'intervenuta entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in particolare, della modifica dell'art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l'istituto del "ricorso in via preventiva" nei confronti delle leggi regionali. Di qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o comunque di inammissibilità del giudizio avverso la delibera legislativa n. 67 del 2000.

In tale mutata situazione normativa, la Regione chiede, in via subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto del primo dei giudizi in epigrafe è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", per contrasto con l'art. 119 della Costituzione.

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 1 della delibera legislativa è da reputare incostituzionale, perché disattende la disciplina del "ravvedimento" racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l'art. 2 introduce una non consentita generalizzata sanatoria per l'insufficiente o ritardato versamento dei tributi, destinata a risolversi in una rinuncia della Regione stessa ad un credito già insorto.

2. Oggetto del secondo dei giudizi in epigrafe è la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37".

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero violati:

– l'art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso di pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) e le sanzioni amministrative per il caso di esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del 1995);

– l'art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello stesso tipo. Infatti, l'art. 3, comma 1, della deliberazione legislativa denunciata, introdurrebbe una diversa disciplina sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997), con l'effetto, altresì, di comportare l'applicazione di una sanzione superiore a carico di chi abbia versato l'imposta con un ritardo minimo, e cioè siano a cinque giorni lavorativi, rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia effettuato il versamento con un ritardo maggiore. A sua volta, l'art. 3, comma 2, della medesima deliberazione legislativa determinerebbe l'ammontare al quale deve essere commisurata la sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla effettiva e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo calcolo prefissato "forfetariamente" e, pertanto, in via astratta, e sostanzialmente fittizia.

3. In ordine ai giudizi in epigrafe, i quali vanno riuniti avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque connesse, occorre rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio, il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità, attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, è venuto meno, a seguito dell'emanazione della legge costituziona-

le 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. L'art. 8 di detta legge, riformando l'art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento, prevede ora che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

Tale nuova disciplina, avendo espunto dall'ordinamento la sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione della legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte, impedisce che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di improcedibilità dei presenti ricorsi, ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

riuniti i giudizi,

dichiara l'improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

PRESIDENTE
Cesare Ruperto

REDATTORE
Massimo Vari

CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

**ORDINANZA DELLA CORTE
D'APPELLO DI GENOVA**

17.10.2001

N. 87/2002

Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e n.q. e U.S.L. 1 Imperiese ed altri.

La Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
composta dai Magistrati
Dott. Vincenzo Ferro Presidente
Dott. Massimo D'Arienzo Consigliere
Dott. Luigi Costanzo Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella casa civile iscritta al n. 377 del RG 2000
tra

Giordano Gaetano, in proprio e quale legale rappresentante del figlio Giordano Alessandro, elett.te dom.to in Genova - Via Fiasella 10/17, presso lo studio dell'Avv. F. Poggi, che - con l'Avv. F. Solerio - lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

e

USL 1 Imperiese, elett.te dom.ta in Genova - Piazza della Vittoria 11A/3, presso lo studio dell'Avv. G. De Paz, che - con l'Avv. P. Ferrari - la rappresenta ed assiste per procura in calce alla comparsa 14.7.2000

APPELLATA

e

Sugliano Giovanni, elett.te dom.to in Genova - Galleria Mazzini 3/7, presso lo studio dell'Avv. S. Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello notificato

APPELLATO

e

Fragomeni Spartaco, elett.te dom.to in Genova - Via A.M. Maragliano 5/5, presso lo studio dell'Avv. F. Camerieri, che - con gli Avv.ti Erino Lombardi, G. Nobbio ed Elvira Lombardi - lo

rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta in grado di appello

APPELLATO

e

Armentano Giuseppe, elett.te dom.to in Genova - Via Garibaldi 3, presso lo studio dell'Avv. M. Massa, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta in grado di appello

APPELLATO

La Corte, vista la propria odierna sentenza contenente provvedimento di separazione di questa causa rispetto a quella (tra Giordano Gaetano, quale legale rappresentante del figlio Giordano Gianfranco, e gli appellati) con tale pronuncia decisa,

OSSERVA:

1. in relazione alla posizione processuale della USL 1 Imperiese non rileva, ai fini di causa, la successione (ai sensi dell'art. 6.2. della legge 20/1993 della Regione Liguria) della USL 1 Imperiese alla USL 2 Sanremese, dato che la prima è subentrata nei rapporti attivi e passivi già posti in essere dalla USL soppressa il cui ambito territoriale risulta in essa ricompresa;
 2. nel corso del giudizio di primo grado il difensore della USL non ha dichiarato che la USL era stata soppressa (L. 724/1994) e che la relativa gestione stralcio era stata trasformata in gestione liquidatoria (L. 549/1995);
 3. perciò, in primo grado la complessa tematica relativa alla successione delle Regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle sopresse Unità Sanitarie Locali non è stata affrontata;
 4. la sentenza è stata resa nei confronti della "USL n. 2 Sanremese ora USL n. 1 Imperiese e l'appello - nei confronti della USL n. 1 Imperiese - è stato notificato alla USL Sanremese n. 2 ora USL Imperiese n. 1";
 5. quest'ultima si è costituita in causa in virtù di procura rilasciata dal Direttore Generale
- Dr. Grasso, in forza di deliberazione di quest'ultimo, quale Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese;
6. pertanto, in questa causa (in cui il Giordano - in proprio e nella qualità indicata in epigrafe - agisce nei confronti degli appellati per ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti alla morte della moglie signora Maria Negri avvenuta nel gennaio 1990 nell'Ospedale di Sanremo in occasione d'un parto cesareo) si è costituita l'Azienda USL n. 1 Imperiese e non la "vecchia" USL (né la Gestione Liquidatoria della stessa né la Regione Liguria);
 7. in relazione a ciò, si pongono problemi derivanti dal fatto che la Regione Liguria, con legge 26/2000, ha stabilito - nell'art. 1 - la cessazione (alla data di entrata in vigore di tale legge regionale) delle gestioni liquidatorie costituite ai sensi dell'art. 2, 14° comma, della legge 549/1995, e - nell'art. 2 - che "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Unità Sanitarie locali ... operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali ... nonché agli Istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. In ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute";
 8. questa Corte, nel 1991, ha già due volte sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di tale normativa e, per le ragioni (anche in punto rilevanza della questione) che ora si diranno, ciò ritiene di dover fare anche in questo caso;
 9. con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992 (di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale), è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unità sa-

- nitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto);
10. la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto - nell'art. 6, 1° comma - che "in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime";
 11. tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale - con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 - dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, 1° comma, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo - tra gli altri - che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione;
 12. la legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto - nell'art. 2, 14° comma - che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie";
 13. queste norme sono state interpretate dalla Corte di Cassazione nel senso che - a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, avvenuta col decreto legislativo 502/1992, e per effetto dell'art. 6, 1° comma, della legge 724/1994 e dell'art. 2, 14° comma, della legge 549/1995 - si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali;
14. quest'orientamento del S.C. - inaugurato dalle sentenze 12 agosto 1996, n. 7479, e 9 novembre 1996, n. 9804 - è stato confermato dalle Sezioni Unite (11 agosto 1997, n. 7482) e poi costantemente seguito dalle Sezioni semplici (26 settembre 1997, n. 9438; 7 novembre 1997, n. 10939, 27 gennaio 1998, n. 803; 6 giugno 1998, n. 5602; 7 ottobre 1998, n. 9911; 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni Unite (18 dicembre 1998, n. 12712; 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo di cui al decreto legge 630/1996 (convertito in legge 21/1997);
 15. questo è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass., 4 luglio 1998, n. 6549);
 16. infatti, l'art. 1 del decreto legge 630/1996 (convertito in legge 21/1997) dispone che, "per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724";
 17. il comma 2° dell'art. 1 specifica "le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo";
 18. il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni nei de-

- biti progressi delle Unità Sanitarie Locali) si può, quindi, considerare pacifico, nel senso che - in base ad esso - si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle sopresse Unità Sanitarie Locali e, inoltre, nel senso che, in nessun caso, possono gravare sulle "nuove" (Aziende) Unità sanitarie Locali le passività pregresse;
19. la legge regionale 26/2000, negli articoli 1 e 2 suindicati, ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a Sezioni Unite, dato che ha caricato le Aziende Unità Sanitarie Locali proprio dei debiti contratti dalle "vecchie" Unità Sanitarie Locali, trasferendo alle stesse (dal punto di vista sia processuale che sostanziale: "restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ...") gli oneri che, invece, dovevano gravare sulle Regioni;
 20. in relazione a questa normativa regionale - in quanto pare in contrasto con alcuni principi sanciti dalla Costituzione - si ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei termini qui di seguito indicati;
 21. innanzitutto, pare violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché in un'obbligazione di diritto comune viene sostituito d'imperio il soggetto debitore, ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto - né, trattandosi di sostituzione effettuata per la generalità dei rapporti con un atto avente forza di legge, avrebbe potuto fare - seguito il consenso d'una parte creditrice indeterminata, in quanto costituita da tutti i creditori delle "vecchie" Unità Sanitarie Locali;
 22. la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica;
 23. il fatto che, in questo caso, l'attore nulla abbia eccepito in ordine alla costituzione in giudizio della (Azienda) Unità Sanitaria Locale non esclude che pure questo dubbio di legittimità costituzionale debba qui essere prospettato, non sembrando rilevante a questi fini tale mancata eccezione;
 24. pare violato, poi, il principio di cui all'art. 24 della Costituzione, qui notandosi che il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia;
 25. l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, specie nel campo dei rapporti con la P.A., non può essere violata con l'istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici;
 26. la necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione tra poteri di azione e difesa, così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del Giudice;
 27. la normativa regionale in esame non pare rispettosa di tale principio, perché (anche nel caso di liti già iniziate e, quindi, in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano - e pretendono - l'eguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione addirittura sottrae se stessa alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;
 28. questo profilo di possibile illegittimità costituzionale viene prospettato (anche se - nel caso in esame - si è costituita la (Azienda)

- da) Unità Sanitaria Locale e non la Regione), perché sarebbe qui comunque rilevante - per quanto si dirà - un'eventuale pronuncia di illegittimità della normativa regionale suindicata;
29. inoltre, pare violato anche l'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sul c.d. giusto processo), per il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "... in condizioni di parità";
30. della sussistenza di tale ultima condizione è lecito qui dubitare per gli stessi motivi indicati in relazione alla prospettata violazione dell'art. 24 della costituzione;
31. infine, la predetta normativa regionale pare in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, per il quale la Regione può emanare norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni";
32. la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possano desumersi direttamente o da norme costituzionali o da obblighi assunti internazionalmente o dalla legislazione statutale ordinaria, se questa sia espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme: cfr., p. es., Corte Cost., 22 dicembre 1969, n. 160; Cass., 9 aprile 1997, n. 3077);
33. attraverso la legislazione nazionale prima ricordata (in particolare, attraverso la soppressione delle "vecchie" Unità Sanitarie Locali e l'istituzione delle "nuove" Aziende Unità Sanitarie Locali) lo Stato ha inteso affrontare la grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale (Cass. 2032/2000), stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;
34. questa riforma è stata ostacolata dalla legislazione regionale in esame, che ha onerato le "nuove" Aziende di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle Regioni medesime;
35. la sentenza 89/2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale mossa in relazione ad una legge della Regione Basilicata, perché questa - in ordine ai pregressi rapporti di debito e credito delle sopresse Unità Sanitarie Locali - aveva introdotto meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica (ossia le neoistituite Aziende Unità Sanitarie Locali) di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori e - nel contempo - da escludere ogni responsabilità delle Aziende Sanitarie Locali in ordine ai predetti debiti delle "vecchie" Unità Sanitarie Locali;
36. il meccanismo previsto dalla legge 26/2000 non pare rispondere a queste caratteristiche, perché essa prevede stanziamenti di fondi a favore delle "Aziende" (art. 3) e dispone (art. 2.2.) che, in ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute;
37. il fatto che nessun onere finanziario possa gravare sulle Aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute" non esclude che - senza distinzioni, data l'ampiezza della previsione normativa - "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Unità Sanitarie Locali ... ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti" alle Aziende;
38. se pure i rapporti giuridici (come quello in esame, di carattere risarcitorio) ancora sub iudice (ed in cui l'accertamento di pretese anche a titolo extracontrattuale verso le "vecchie" Unità Sanitarie Locali è in corso) sono così trasferiti, pare assai dubbio che tra le "eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute" possano rientrare quelle derivanti dall'accertamento di debiti per i quali i giudizi siano, appunto, già in corso;
39. in ogni caso, comunque, la previsione - vol-

- ta ad esonerare le Aziende dagli oneri finanziari indicati in tale norma - di cui all'art. 2.2., se - per quanto detto - non influisce sulla titolarità del rapporto giuridico (e, quindi, sul fatto che le Aziende possano essere convenute e condannate, in ipotesi, in relazione a posizioni debitorie delle "vecchie" Unità Sanitarie Locali), contiene allora una regola cui si deve attenere la Regione, per evitare che le Aziende siano gravate dagli oneri indicati nell'articolo ora indicato;
40. per situazioni debitorie non "ulteriori o sopravvenute", poi, il limite di cui all'art. 2.2. non esiste;
41. inoltre, il finanziamento (che, del resto, potrebbe non essere adeguato) comunque non esclude che le Aziende debbano ora rispondere con tutto il proprio patrimonio in relazione alla titolarità passiva dei rapporti ad esse trasferiti di diritto, senza che sia stato predisposto un meccanismo atto ad evitare una confusione di masse patrimoniali;
42. la situazione non sembra sostanzialmente cambiata a seguito della modifica recentemente apportata alla formulazione dell'art. 117 della Costituzione;
43. la tutela della salute è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alle quali spetta la potestà legislativa al riguardo, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
44. per Cass. 2032/2000 il principio secondo cui le Aziende Unità Sanitarie Locali non rispondono dei preesistenti debiti delle "vecchie" Unità Sanitarie Locali ha carattere di imperatività ed inderogabilità e, essendo contenuto in una delle cosiddette "grandi riforme", vincola anche la legislazione regionale;
45. Corte Cost. 89/2000 ha osservato che la disposizione di cui all'art. 6, 1° comma, della legge 724/1994 è da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, così da
- vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse Unità Sanitarie Locali;
46. se - in base all'art. 117 novellato - la determinazione dei principi fondamentali (tra cui quello ora indicato) spetta allo Stato, la potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata in modo rispettoso di tali principi; la cui determinazione sarebbe altrimenti inutile;
47. pertanto, pare tuttora possibile configurare - nella predetta normativa regionale - una violazione del principio fondamentale suindicato;
48. per quanto sin qui detto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26/2000 - in relazione agli articoli della Costituzione prima indicati - pare non manifestamente infondata e - in relazione al profilo relativo all'art. 117 della Costituzione - essa si può porre comunque, a prescindere da ogni considerazione - in relazione agli altri profili - in ordine alla posizione assunta in causa dall'attore (in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante del figlio minore) ed al fatto che la Regione Liguria non è parte del giudizio;
49. inoltre, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26/2000 - in relazione agli articoli della Costituzione prima indicati - è rilevante ai fini della decisione;
50. come si è detto, a seguito della vocatio in ius della USL 1 Imperiese, si è costituita l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese;
51. ciò è reso evidente dal fatto che tale costituzione è stata decisa con deliberazione 26.6.2000 (n. 1039) dal Direttore Generale dell'Azienda (in tale sua veste e non come Commissario Liquidatore della gestione liquidatoria, del resto cessata dalla data di entrata in vigore della legge 26/2000);
52. pertanto, a questi fini è irrilevante il fatto che l'Ente sanitario abbia intestato i propri atti difensivi alla USL 1 Imperiese;

53. in relazione a quanto detto con riferimento all'art. 117 della Costituzione, poi, se nel caso in esame si dovesse accertare una responsabilità della "vecchia" USL e si dovesse ritenere in tale ipotesi trattarsi di "situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute", la previsione di cui all'art. 2.2. - in quanto avente la portata suindicata - non escluderebbe una responsabilità (cui dovrebbe far fronte con tutto il proprio patrimonio) dell'Azienda, salvi poi interventi della Regione per evitare che il relativo onere finanziario gravi sull'Azienda stessa;
54. se, invece, nel caso in esame si dovesse accertare una responsabilità della "vecchia" USL e non si dovesse ritenere in tale ipotesi trattarsi di "situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute", l'Azienda dovrebbe egualmente far fronte in questi termini alla propria responsabilità, senza obbligo di intervento della Regione nei termini ora indicati;
55. per il caso in cui dovesse essere accolta la domanda dell'attore (in proprio e nella predetta qualità), è importante dunque sapere - e va accertato fin d'ora - se l'Azienda, che si è costituita, possa essere condannata come titolare ormai - in base alla legge 26/2000 - del rapporto giuridico per cui è causa o se invece - in ipotesi di eventuale illegittimità costituzionale della legge 26/2000 - essa non possa e non debba rispondere d'un debito gravante sulla "vecchia" USL;
56. ciò potrebbe rilevare poi, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine a quest'aspetto della causa, in relazione alle richieste di manleva formulate dall'(Azienda) USL 1 Imperiese nei confronti dei medici;
57. per il caso, poi, in cui dovesse essere respinta la domanda dell'attore (in proprio e nella predetta qualità), la soluzione in un senso o nell'altro della questione di legittimità

costituzionale potrebbe rilevare in ordine alla decisione in punto spese di lite;

58. gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26, della Regione Liguria in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo 502/1992 ed all'articolo 6 della legge 724/1994);
59. questo processo va sospeso sino all'esito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale;

PQM

La Corte di Appello di Genova

Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità degli articoli 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26, della Regione Liguria in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo 502/1992 ed all'articolo 6 della legge 724/1994);

SOSPENDE

il giudizio in corso;

ORDINA

che, a cura della Cancelleria, quest'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Genova, 17 ottobre 2001

IL PRESIDENTE

Vincenzo Ferro